



Giovedì 16/07/2020

Imposta di registro e risoluzione del contratto per mutuo dissenso: ordinanza Cassazione Civile

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In tema d'imposta di registro, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso è assoggettata a tassazione in misura proporzionale ai sensi dell'art.28, comma 2, del D.P.R. n.131 del 1986, in quanto regola residuale applicabile, rispetto a quella dettata dal comma 1 della stessa disposizione, ove la risoluzione del contratto non si fondi su clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere (o in un patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione), senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva, atteso il nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso, e non potendo peraltro applicarsi l'art.8, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. n.131 del 1986, che riguarda la diversa ipotesi risoluzione giudiziale, che ha quale presupposto un "vizio di funzionamento" del rapporto e non la concorde volontà delle parti.

Questo, in sintesi, il contenuto dell'Ordinanza n. 12015 del 19 giugno 2020 della Corte di Cassazione, Sez. V Civile.

<http://www.cortedicassazione.it>